



ISPELLETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO VIBO VALENTIA

CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE (D.lgs. 81/2008)

Tra


L'ispettorato Territoriale del lavoro di Vibo Valentia (di seguito ITL VV), con sede in Vibo Valentia Via Macchiavelli 10, codice fiscale 97900660586, rappresentato dal Dirigente Dr.ssa Torchia Caterina in qualità di datore di Lavoro della ITL VV

E

Il Dott. Franco Napoli nato a Palermo il 11/01/1958 e residente a Caulonia – RC via delle Zagare n 25/31 (C.F.NPLFNC58A11G273K) Partita IVA 03121720803 - C UNIVOCO M5XCR1

PREMESSO

- Che l'ITL VV nell'attuazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994), ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il persona le dipendente;
- Che la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008;
- VISTA la comunicazione del 2 giugno 2020 del Dott. Franco Napoli con la quale comunica di aver cessato il proprio rapporto con l'INAIL;
- VISTA la comunicazione dell'INAIL Direzione Regionale Calabria prot. 2333 del 6.3.2020 – pervenuta a ITL VV in data 9.6.2020;
- Tenuto conto della situazione emergenziale epidemiologica in atto dovuta alla infezione da COVID 19;
- Attesa la necessità di assicurare la continuità del servizio di Sorveglianza sanitaria in contingenza della situazione emergenziale epidemiologica in atto;



SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1

Oggetto del contratto

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art 2.

Parti contrattuali


Al Dott. Franco Napoli è affidato l'incarico di medico competente dell'ITL di Vibo Valentia, con il compito di svolgere le funzioni previste dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i sulla base di quanto previsto dal presente contratto e dal successivo art. 3.

Art. 3

Obblighi del medico competente

Le attività oggetto dell'incarico, svolte secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico ICOH, sono costituite, in sintesi, da quelle connesse alle funzioni di Medico competente, così come previste nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare agli articoli 25, 39, 40 e 41, ed in particolare il Medico competente dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la Sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle vigenti normative europee e nazionali sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e di fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione sanitaria;



- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto alla sorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita - di norma - una volta l'anno;

- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Infine, nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e dell'attività di prevenzione secondaria, il Medico competente deve:

- contribuire alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro-correlato;

- informare il Datore di Lavoro della situazione epidemiologica;

- partecipare alla riunione periodica della sicurezza;

- effettuare sopralluoghi sugli ambienti di lavoro;


- fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;

- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;

- collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso;

- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;

- curare i collegamenti per cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.



L'attività di Medico Competente infine deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.lgs. 81/2008

Art. 4

Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede dell'ITL di VV, Via Machiavelli,10. Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'ITL di VV, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed in armonia con la normativa vigente e con il D.lgs.81/2008. Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 3 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'ITL di VV. Il medico competente è vincolato alla segretezza e alla riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti il suo incarico. L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

Compensi e modalità di pagamento

I compensi per l'espletamento dell'incarico sono regolati sulla base delle tariffe riportate nell'Allegato 1 – parte integrante al presente contratto. Detti corrispettivi saranno esigibili, a cadenza trimestrale, su fattura presentata dal Medico competente all' ITL di VV entro il giorno 5 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

La fattura dovrà essere corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni effettivamente rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente. Il pagamento dei compensi sarà effettuato dall' ITL di VV a favore del dott. Franco Napoli, medico competente, mediante emissione di ordinativo di pagamento sulle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN IT04T076011630000644918 intestato a Franco Napoli nel termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa alle prestazioni effettuate nel trimestre di riferimento.

Art 5

Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di un anno 1 (uno), dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art 6.

Recesso

E' data facoltà alle parti di recedere motivatamente dal presente contratto con preavviso di sessanta giorni, da comunicare a mezzo PEC / o Raccomandata A.R.



ART 7.

Riservatezza e conservazioni delle informazioni

Il dott. Franco Napoli si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuta a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione. Alla cessazione dell'incarico, il dott. Franco Napoli consegnerà al Datore di Lavoro (o suo delegato) la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale.

Art.10

Trattamento dei dati

"Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personale del Dott. Franco Napoli saranno trattati dall'INL, con sede in Roma Piazza della Repubblica 59, in qualità del Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e successiva stipula e gestione del contratto.

L'INL tratterà i dati personali del dott. Franco Napoli le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale <https://www.ispettorato.gov.it/Pagine/privacy.aspx>;

IL dott. Franco Napoli deve assicurare la sicurezza del trattamento dei dati quale Responsabile del trattamento di cui all'art. 28 Regolamento (UE) 2015/679.


Le parti contraenti, avvalendosi dell'apporto dei propri collaboratori, si impegnano a trattare i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione del presente contratto e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, come informazioni riservate, e non le renderanno accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui sia previsto dalla legge.

Il Dott. Franco Napoli dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, di assicurare l'adozione – tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento eseguito – di misure tecniche organizzative adeguate a proteggere i dati trattati e assicurare la tutela dei diritti e libertà degli interessati

Vibo Valentia li 29 Giugno 2020

Il Medico Competente

Dott. Franco Napoli



FRANCO NAPOLI
Medico Competente
IGIENE e MEDICINA PREVENTIVA
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
MEDICO COMPETENTE
AWO - DIZZIONE Ministeriale nr.11900
Via. viale Zagare 3 - 59041 Cortona (CO)

Il Datore di Lavoro

Dott.ssa Caterina Torchia



TARIFFE BASE PER L' ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE DR FRANCO NAPOLI		RIBASSO DEL
Prestazione (D.lgs 81/2008,	Tariffa – Tarif in €	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Attività di collaborazione con il Datore di lavoro (art. 25., c. 1, lettera a) per:	58,59, (orarie)	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informazione/Formazione riguardante la sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ▪ Programmazione controllo rischi ▪ Valutazione rischi e stesura documento ▪ Predisposizione servizio primo soccorso ▪ Attuazione programmi di "promozione della salute" 		
Programmazione della sorveglianza sanitaria e stesura relativo protocollo (art. 25, c. 1, lettera b)	58,59 (orarie)	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Partecipazione alla riunione annuale e/o periodica (art. 35, c. 1)	58,59 (orarie)	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Visita agli ambienti di lavoro (art. 25, c. 1, lettera l)	49,07 (orarie)	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Questionari mirati al rischio lavorativo o ai fini diagnostici somministrati individualmente (art. 25)	4,90	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva (art. 41, c. 2, lettere a/e bis)	39,00	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Visita medica preventiva anche in fase preassuntiva con eventuale esecuzione di accertamento strumentale diretto – primo screening a fini preventivi	29,33	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Visita medica	19,88	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Periodica (art. 41, c. 2, lettera b) ▪ Su richiesta del lavoratore (art. 41, c. 2, lettera c) ▪ In occasione di cambio mansione (art. 41, c. 2, lettera d) ▪ Alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti 		



dalla legge ((art. 41, c. 2, lettera e) ▪ Visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni consecutivi		
▪ Idem visite mediche + esecuzione di esami di screening	28,49	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Visita medica straordinaria in caso di prescrizione di dispositivo speciale di correzione (Art. 176))	19,88	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lettera c) , con conseguente invio ai soggetti competenti nei casi previsti	7,35	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Formulazione giudizio di idoneità alla mansione specifica per iscritto e consegna al lavoratore e al Datore di lavoro (art. 41, c. 6 e 6 bis)	15,19	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Visita per concessione flessibilità astensione obbligatoria maternità (legge n. 53/2000)	39,62	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Comunicazione scritta dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, c. 1, lettera i)	94,85	30% di ribasso in base alla tariffa precedente INAIL
Elaborazione e invio telematico ai servizi competenti per territorio delle informazioni di cui all'allegato 38 (art. 40)	(fino a 100 dipendenti – bis zu 100 Mitarbeiter)	


Spett. Direzione ITL Vibo V.
Drssa Torchia spm

Oggetto trasmissione tariffario attività di sorveglianza sanitaria – medico competente del dr Franco Napoli

Spett.ma Direzione,
a perfezionamento di quanto trasmesso in merito vs prot 4059/2020 ,in riscontro vs ultima nota del 10 us, comunico in alto tariffario con indicazione specifica di ogni prestazione da me offerta con relativo importo, voce per voce , che prevede una scontistica del 30% in rapporto alle tariffe prima praticate in convenzione INAIL, il tutto debitamente sottoscritto e firmato

Nell'occasione porgo distinti saluti dr Franco Napoli

13.06.2020





Ispettorato territoriale di Vibo Valentia

Atto di designazione del responsabile del trattamento dei dati personali

Riferimenti normativi: Art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Permesso che, in conformità all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e in forza del contratto di fornitura di beni e servizi sottoscritto in data 29.6.2020 si rende necessario procedere alla nomina di codesto professionista Dott. Franco Napoli, quale Responsabile per il trattamento dei dati personali per conto di questo Ispettorato Nazionale del Lavoro, in esecuzione degli obblighi contrattuali,

La sottoscritta Dott.ssa Caterina Torchia, in qualità di Dirigente incaricato per la sede di Vibo Valentia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, conformemente ai compiti e funzioni allo stesso attribuiti dal Direttore dell'INL, Titolare del trattamento,

NOMINA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Professionista Dott. Franco Napoli con sede legale in Caulonia (RC) alla via delle Zagare n.25/31 nella persona quale legale rappresentante, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dei dipendenti / collaboratori, INL e loro familiari / congiunti, nonché degli utenti e / o soggetti terzi, effettuato in modalità elettronica, automatizzata o altra modalità e connesso alle attività oggetto del contratto sottoscritto.

Il Responsabile del trattamento, nello svolgere le attività di trattamento dei dati personali, deve:

- 1) Garantire che i dati siano trattati nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- 2) Garantire che i dati trattati siano sottoposti al vincolo di riservatezza e che tutti gli autorizzati al trattamento dei dati personali osservino regole di condotta analoghe al mantenimento del segreto d'ufficio e del segreto professionale;
- 3) Non comunicare a soggetti terzi i dati personali oggetto di trattamento in mancanza di una specifica autorizzazione del Titolare;
- 4) Adottare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative idonee a garantire ai dati oggetto di trattamento un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento, del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;



- 5) Assistente l'INL con misure tecniche e organizzative adeguate alla natura del trattamento, al fine di soddisfarne l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato e garantire il rispetto degli obblighi di legge;
- 6) Cancellare o restituire, su indicazione dell'INL i tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- 7) Mettere a disposizione dell'INL le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di leggere e contribuire alle attività di controllo, revisione, comprese le verifiche, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzato;
- 8) Predisporre e mantenere aggiornato il registro delle attività di trattamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Regolamento (UE) 2016/679, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto dell'INL, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività necessarie per la gestione di quanto previsto dal contratto;
- 9) Collaborare, senza indebito ritardo, con il Titolare per fornire riscontro alle richieste degli interessati e delle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e comunque fornire entro 24 ore dalla richiesta ogni informazione da questo formulata;
- 10) Comunicare senza ritardo all'INL ogni possibile ipotesi di incidente di sicurezza o violazione dei dati personali, ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 11) Dare riscontro con cadenza annuale all'INL, con riferimento al trattamento dei dati personali, delle misure di sicurezza adottate e degli audit eseguiti anche relativamente alle procedure di *disaster recovery*.

Nel trattamento dei dati personali, il Responsabile terrà conto di quanto definito nel contratto in relazione al servizio fornito o il bene acquistato, alla categoria di dati personali trattati per INL nell'adempimento degli obblighi contrattuali, in modalità elettronica e automatizzata o altra modalità, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività contrattuali.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali non può delegare, neppure in parte, ad altri soggetti i trattamenti di dati personali che gli sono stati affidati, senza previa autorizzazione scritta dell'INL.

Nelle ipotesi di previa autorizzazione scritta a ricorrere a un Sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività per conto dell'INL, il Sub-responsabile è parimenti responsabile e tenuto al rispetto di quanto previsto dal presente articolo, ferma restando la responsabilità solidale del Responsabile.

La presente nomina produce effetti tra le parti per la durata del contratto sino al 28.6.2021


Una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Dirigente incaricato, debitamente firmata.

Luogo e data Vibo Valentia li 29.6.2020

Il Dirigente incaricato
Dott.ssa Caterina Torchia



Responsabile del trattamento
Dott. Franco Napoli



Stampa circolare: IGIENE E MEDICINA PREVENIVA, SERVIZIO REGIONALE DI ASSISTENZA MEDICA, MEDICO COORDINATORE, UFFICIO REGIONALE DI ASSISTENZA MEDICA, VIBO VALENTIA

